

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore PELELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

---

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le barriere architettoniche, ostacolando o limitando il libero accesso, la libera circolazione o comunque la libera utilizzazione di spazi, edifici e loro componenti, costituiscono un grave problema per le persone handicappate, alle quali viene precluso il diritto alla mobilità, da ultimo richiamato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le disposizioni da tempo emanate per l'eliminazione di detti ostacoli incontrano sul piano concreto difficoltà applicative a causa della mancanza o della insufficienza dei mezzi finanziari messi a disposizione.

Per venire in qualche modo incontro a tali necessità è stata emanata la legge 14 luglio 1993, n. 235, la quale prevede che i comuni hanno facoltà di consentire l'esposizione, all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, con l'obbligo di destinare i relativi proventi (imposte comunali sulla pubblicità) all'esecuzione di opere per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà, aperti al pubblico, nonchè nelle strutture urbane. A tal fine è stata prevista l'istituzione di appositi capitoli di bilancio ed è stato stabilito che nella relazione illustrativa al conto consuntivo devono essere evidenziati la specifica destinazione di detti proventi e il programma di interventi da realizzare (articolo 3 del regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, n. 42).

Senonchè la locuzione «ascensori in servizio pubblico» contenuta nella citata legge n. 235 del 1993 ha dato luogo a dubbi inter-

pretativi. Infatti, mentre alcune amministrazioni comunali hanno dato un'interpretazione ampia, facendo rientrare nella sfera di applicazione della norma tutti gli ascensori installati negli edifici pubblici e aperti al pubblico, altre amministrazioni hanno ritenuto di limitare l'applicabilità della norma stessa solo agli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, come definiti dall'articolo 1 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 (ascensori costituenti parte integrante di ferrovie, tramvie, funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie).

Quest'ultimo criterio interpretativo restringe l'applicabilità della legge a pochissimi ascensori (192 in tutto il territorio nazionale, come ufficialmente indicato dal competente Ministero dei trasporti) e comporta un finanziamento del tutto irrisorio (circa lire 1.600.000 l'anno). Ciò appare in contrasto con l'intenzione del legislatore, essendo impensabile che con un fondo di poche migliaia di lire si possa provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Si rende pertanto necessaria una norma di interpretazione autentica che chiarisca il reale significato della legge, consentendone l'applicabilità a tutti gli ascensori installati negli edifici pubblici o aperti al pubblico che, in quanto tali, sono da considerare, per gli effetti voluti dal legislatore, in servizio pubblico.

A detta necessità è diretto il presente disegno di legge, che non comporta alcun onere finanziario.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 235, si intende nel senso che la facoltà concessa ai comuni di consentire l'esposizione, all'interno della cabina degli ascensori, di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari si riferisce a tutti gli ascensori installati in edifici pubblici o aperti al pubblico.

